

Roma, 3 luglio 2001

Verbale di accordo

tra

- UNIONMECCCANICA-CONFAPI

e

- FIM-CISL

- FIOM-CGIL

- UILM-UIL

si è rinnovata la parte economica del CCNL 7 luglio 1999 a valere per il biennio 2001-2002.

Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 23.7.93 le Organizzazioni stipulanti il presente accordo di rinnovo della parte economica del CCNL 7.7.99

concordano

- un aumento retributivo sui minimi contrattuali alla 5a categoria d'inquadramento pari a £. 130.000 (_ 67,14) lorde mensili suddiviso in 2 tranches da erogare quanto a £. 70.000 (_ 36,15) dall'1.7.01 e quanto a £. 60.000 (_ 30,99) dall'1.3.02. Gli incrementi mensili per categoria e i nuovi valori dei minimi contrattuali sono riportati nell'allegato 1);
- che il valore punto di cui alla Dichiarazione a verbale posta in calce al punto II - Procedura di rinnovo del CCNL, è elevato a £. 30.300 (_ 15,65), che costituisce pertanto il nuovo importo da considerare per il prossimo rinnovo del CCNL;
- che ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo

verrà corrisposta una 'una tantum' di £. 420.000
 lorde suddivisa in 2
 tranches: con la retribuzione di luglio 2001 quanto a
 £. 210.000 e con la
 retribuzione di novembre 2001 quanto a £. 210.000. La
 'una tantum' sarà
 erogata secondo le modalità previste nell'allegato 2);
 - che le parti s'incontreranno per riproporzionare,
 così come avvenuto
 in occasione delle precedenti modifiche dei minimi
 tabellari, le tariffe
 di cottimo di cui all'art. 8, Disciplina speciale,
 parte I;
 - che ai lavoratori non iscritti al sindacato verrà
 richiesta una quota
 di contribuzione a favore dei sindacati stipulanti
 pari a £. 40.000 (_
 20,66) con delega in positivo e secondo
 modalità che verranno
 successivamente definite;
 - che il presente accordo avrà vigore fino a tutto il
 31 dicembre 2002.

Letto, approvato e sottoscritto.

UNIONMECCANICA
 FIM-CISL
 FIOM-CGIL
 UILM-UIL

Allegato 1.

TABELLA DEI MINIMI CONTRATTUALI (*)

minimi	minimi	aumenti	
retributivi	retributivi	in £	retributivi
categoria	mensili in £	dal	mensili in
£ mensili	in vigore	1.7.01	dal
1.7.01	in _		

5a	60.000	30,99	2.338.000
1.207,48			
6a	67.000	34,60	2.470.500
1.275,90			
7a	73.000	37,70	2.650.500
1.368,87			
8a	82.000	42,35	2.861.000
1.477,58			
9a	93.000	48,03	3.096.500
1.599,21			

(*) Con decorrenza 17.7.79 ai lavoratori inquadrati nella 1a categoria

viene corrisposto un aumento delle retribuzioni lorde di £. 10.000 (_ 5,16) mensili 'pro capite' a titolo di sovraminimo collettivo di categoria.

Ai lavoratori inquadrati nell'8a e 9a categoria viene corrisposto un

elemento retributivo pari a £. 115.000 (_ 59,39) lorde mensili a decorrere dall'1.1.91.

Allegato 2

UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza al 3.7.01, è corrisposto un importo forfettario di £. 420.000 lorde suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1.1.01-30.6.01. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L'importo di 'una tantum', è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine

legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 CC, la 'una tantum' è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Il suddetto importo verrà erogato in 2 rate pari a:

- £. 210.000 lorde con la retribuzione di luglio 2001;
- £. 210.000 lorde con la retribuzione di novembre 2001.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1.1.01-30.6.01, con pagamento d'indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1.1.01-30.6.01 fruiscano di trattamento di CIG, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo della 'una tantum' sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Roma 25 settembre 2001

QUOTA CONTRIBUZIONE 'UNA TANTUM'

Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal

15.10.01 e fino al 30.11.01, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL i sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di £. 40.000 da trattenere sulla retribuzione relativa a dicembre 2001.

Le aziende distribuiranno insieme alla busta paga del mese di ottobre, l'apposito modulo che consente al lavoratore di accettare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all'azienda entro il 30 novembre.

Le aziende daranno tempestiva comunicazione alle RSU e tramite le Associazioni imprenditoriali, alle OOSS FIM, FIOM e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate.

Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul c/c bancario 45111 ABI 1005 CAB 3200 intestato a FIM, FIOM, UILM - contratti piccole e medie aziende presso Banca Nazionale del Lavoro, via Bissolati 2, Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

UNIONMECCANICA
FIM-CISL
FIOM-CGIL
UILM-UIL

Roma, 25 settembre 2001

EURO: CRITERI DI CONVERSIONE

Le retribuzioni, le indennità e comunque ogni

importo spettante ai
lavoratori a cui si applica il CCNL UNIONMECCANICA/
CONFAPI devono essere
convertiti in Euro secondo il seguente criterio, in
base alle vigenti
disposizioni di legge.

Gli importi espressi in valori mensili sono
convertiti in Euro con
arrotondamento al 2° decimale.

Le quote di retribuzione oraria o giornaliera,
saranno espresse con 5
decimali.

Gli importi derivanti dal prodotto o dalla somma delle
predette quote sono
arrotondati al 2° decimale.

L'ultimo decimale deve essere arrotondato per eccesso
o per difetto, a
seconda che il decimale successivo sia rispettivamente
pari o superiore a
5 o inferiore a 5.

Letto, approvato e sottoscritto.

UNIONMECCANICA
FIM-CISL
FIOM-CGIL
UIILM-UIL